



Comune di Isili



Provincia del Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Numero 19 Del 29-09-2020

Adunanza: Straordinaria

Seduta: Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:50 nel Comune di ISILI, nell'apposita Sala Consiliare:

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato con appositi avvisi, si è riunito nelle persone dei Signori:

PILIA LUCA	P	GHIANI SALVATORE	P
DOA VALERIO	P	MANCONI SANDRO	P
MELIS ENRICO	P	CORONA ANTONELLO	P
ANGIUS ANDREA	P	ZEDDA CARLO	P
CONTINI MONICA	P	MURA MARIA BONARIA	P
ORGIU GIUSEPPE	P	STAITI MARIA	A
FAEDDA ERICA	P		

TOTALE PRESENTI N . 12

TOTALE ASSENTI N. 1.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella.

Il Presidente, Dott. Dott. Luca Pilia, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la proposta di Deliberazione, relativa all'oggetto e predisposta dal Responsabile dell'Unita Operativa "Ragioneria – Programmazione – Tributi – personale e patrimonio", presentata nel testo seguente:

Premesso che la legge n. 160 del 2019:

- all'art. 1, comma 738, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- all'art. 1, comma 780, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che l'art.1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- al comma 756, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- al comma 757, che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Rilevato che il Dipartimento delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un apposita applicazione del portale del federalismo

fiscale. La disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote IMU;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote TASI e le relative detrazioni per l'anno 2019;
 - per garantire gli introiti dell'anno precedente si ritiene di poter proporre per la nuova IMU le aliquote 2019 della soppressa IMU e TASI;
- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0.4%;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1%;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0.15%;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 e C3 aliquota pari al 0.95%;
 - 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06%;
 - 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,05%;
 - 7) terreni agricoli: ESENTI ex comma 758 L.160/2019;
 - 8) aree fabbricabili: aliquota pari a 1,05%;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, in deroga al precedente punto, "*per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020*";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2020 di approvazione del bilancio finanziario di previsione 2020/2022;

Dato atto che a norma dell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre per garantirne la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, a pena di applicazione dei regolamenti e delle tariffe e aliquote dell'anno precedente;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;
- il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune»;

- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria: art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, «il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000 – TUEL, così come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012

TUTTO ciò premesso

PROPONE

- A. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0.4%;
 2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1%;
 3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0.15%;
 4. fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 e C3 aliquota pari al 0.95%;
 5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06%;
 6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,05%;
 7. terreni agricoli: ESENTI ex comma 758 L.160/2019;
 8. aree fabbricabili: aliquota pari al 1,05%;
- B. di dare atto che le aliquote determinate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2020;
- C. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,

PROPONE ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. 267/2000

COMUNE DI ISILI - Provincia Sud Sardegna

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 24-09-2020

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Cau Graziella

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 24-09-2020

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Cau Graziella

Vista la proposta così come sopra riportata;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000 che si riportano in calce alla presente;

UDITO l'intervento del Sindaco-Presidente: quest'anno, a causa dell'epidemia da Covid-19 si è dovuto far fronte a situazioni eccezionali con fondi del Bilancio, pertanto non possiamo diminuire le aliquote IMU così come è stato fatto negli anni precedenti, per poter garantire gli equilibri di Bilancio; proponiamo quindi di confermare per la nuova IMU 2020 le aliquote stabilite per il 2019 per IMU e TASI;

CON 8 VOTI FAVOREVOLI, 4 ASTENUTI (CORONA, MURA, DOA, ZEDDA) espressi per alzata di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.

Successivamente

CON successiva votazione e con 11 VOTI FAVOREVOLI, e 1 ASTENUTO (DOA) espressi per alzata di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Dott. Luca Pilia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo online del Comune il giorno 06-10-2020 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. n.2/2016.

Isili, 06-10-2020

F.to Dott.ssa Cau Graziella

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.

Isili, 06-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella